SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1003)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1977

Obbligatorietà della previsione di spesa per la rimozione degli impianti preesistenti in occasione della realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione

ONOREVOLI SENATORI. — Fa parte della nostra comune esperienza la constatazione che — spesso — allorquando si procede alla realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in zone già precedentemente servite da impianti obsoleti e comunque non più rispondenti alle necessità civili, questi difficilmente vengano tempestivamente rimossi causando in tal modo guasti estetici ed ostacoli allo sviluppo urbanistico dei centri abitati. La rimozione delle strutture illuminanti preesistenti (rete elettrica, pali, organi illuminanti sospesi, ecc.) è, infatti, quasi sempre attuata anche dopo anni dall'attivazione del nuovo impianto con oneri a carico dell'ente locale interessato: di qui la necessità di rendere obbligatoria la previsione della spesa per la rimozione dell'impianto preesistente già in sede di approntamento del progetto per la realizzazione del nuovo impianto in modo che sarà la stessa ditta appaltatrice dei lavori di costruzione delle nuove strutture ad essere incaricata della rimozione delle vecchie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tutti gli enti pubblici, che appaltano lavori per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, è fatto obbligo di prevedere — in sede di approntamento de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

gli atti progettuali — la spesa per la rimozione dei vecchi impianti, che saranno successivamente disattivati non appena sarà ultimata la realizzazione di nuove strutture illuminanti sostitutive.

Art. 2.

Gli uffici statali e regionali tenuti all'approvazione degli atti progettuali in materia di pubblica illuminazione sono obbligati ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti progettuali da parte dell'ente appaltante; in mancanza, l'ente appaltante può dare inizio ai lavori sotto la responsabilità del direttore dei lavori.